

L'anno millenovecentottantatre il giorno 13
del mese di settembre ad ore 10,30

Avanti di noi Dr. ANTONIO PIZZI
Giudice Istruttore

assistiti dal sottoscritto g.r. Renato Bricchetti

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verità null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza

DE LUCA MAURIZIO, nato a Firenze il 28/3/1943, res.
a Roma, Via Giuseppe Mercalli, 46 - giornalista -

Anticipate L.

A.D.R.

Mi presento per consegnare, come da vostra richiesta, copia della documentazione da me utilizzata, unitamente al collega Giustolisi, per gli articoli apparsi sul settimanale "L'Espresso" e intitolati "Cinque segreti del venerabile" e "La sacra Loggia", articoli che l'Ufficio allega in copia-fotostatica al presente esame testimoniale. La signora Clara Calvi e il Sig. Carlo Calvi mi hanno manifestato, durante le nostre conversazioni a Nassau, l'intenzione di consegnare alla Magistratura italiana tale documentazione. In effetti noi abbiamo ricevuto tale documentazione a Nassau nell'agosto scorso da Clara e Carlo Calvi. A loro dire la documentazione era custodita in una cassaforte della quale aveva disponibilità Roberto Calvi e che ora sarebbe stata accessibile a Carlo Calvi e ad una avvocatessa del luogo, noi ignoriamo, però, ove fosse ubicata la predetta cassaforte.

L'ufficio procede all'elencazione e alla numerazione della documentazione consegnata dal testimone:

1) convenzione Rizzoli International S.A. - Montedison


- International Establis H Ment - firmata Lugano 6/8/1975
(consta di n. 24 fogli);
- 2) Contratto di finanziamento tra Rizzoli International e Rizzoli Editore S.p.A. - da una parte - e Montedison International S.p.A. - dall'altra - in data 21/9/1976 (consta di n.12 fogli) ;
- 3) Contratto di somministrazione tra la Rizzoli Editore S.p.A. e la Montedison S.p.A. in data 21/9/1976 (consta di n.9 fogli);
- 4) Contratto di somministrazione tra la Rizzoli Editore S.p.A. e la Montedison S.p.A. 6/8/1975 (consta di n.8 fogli);
- 5) Lettera 8/6/1976 della Montedison alla Rizzoli Editore e alla Rizzoli International (consta di due fogli);
- 6) Schema ~~senza~~ 29/4/1976 di acquisizione Corriere della Sera (consta di 4 fogli);
- 7) Appunto dattiloscritto apparentemente proveniente da Sandro Meccoli e diretto a Bruno Tassan Din in data 27/2/1979 (consta di due fogli);
- 8) Copia o bozza d'accordo in data 17/4/1979 tra la Democrazia Cristiana e il Gruppo Rizzoli (consta di n. 2 fogli);
- 9) Appunto operazioni straordinarie del Gruppo Rizzoli in corso di definizione (consta di 1 foglio);
- 10) Convenzione senza data tra la Rizzoli Editore e la SO.FIN IM. S.p.A. (Consta di n. 7 fogli);
- 11) Lettere della Rizzoli Editore al Dr. Mino Spadacini in data 4/6/1977 (consta di 3 fogli);
- 12) Appunto in data 20/2/1979 concernente "azioni indispensabili per fattibilità dell'operazione Mestre" (consta di 1 foglio);
- 13) Bozza di lettera dell'aprile 1980 concernente concessione del diritto di opzione per l'acquisto dell'80% della Rizzoli (consta di 1 foglio);
- 14) Appunto gennaio 1980 sulla situazione del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (consta di 18 fogli);
- 15) Lettera 11/2/1980 dell'avv.to Sanfagna Gennaro a

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

- Roberto Calvi (consta di 2 fogli);
- 16) Appunto 12 marzo 1980 valutazione Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (consta di 7 fogli);
 - 17) Appunto profilo di cassa 1980 -consolidato di gruppo- (consta di 17 fogli);
 - 18) Profilo di cassa 1980 -consolidato di gruppo- (consta di 16 fogli);
 - 19) Preventivi finanziari mesi aprile-giugno 1980 (consta di 4 fogli);
 - 20) Budget consolidato febbraio 1980 (consta di 11 fogli);
 - 21) Allegati a situazione patrimoniale del Gruppo (consta di 20 fogli);
 - 22) Nota - profilo di cassa 1980 - (consta di 10 fogli);
 - 23) Lettera 27/7/1971 della Compendium allo I.O.R. (consta di 2 foglie);
 - 24) Lettera di KredietBank Lussemburgo in data 6 marzo 1979 alla banca del Gottardo e concernente la Zitropo (consta di 2 fogli);
 - 25) Situazione patrimoniale al 31/8/1972 della Zitropo (consta di 2 fogli);
 - 26) Comunicazioni dello I.O.R. alla Radowall e alla Compendium (consta di 3 fogli);
 - 27) Bilancio Rizzoli Editore al 31/12/1978 (consta di 8 fogli);
 - 28) Istanza della Rizzoli Editore al Ministero del Tesoro e al Ministero per il commercio con l'Estero, senza data , (consta di 1 foglio);
 - 29) Bilancio al ~~22~~ 30 settembre 1978 della Viburnum (consta di 11 fogli);
 - 30) Lettera 10/5/1978 dell'avv.to Prisco all'avv. Chiaraviglio (consta di 2 fogli);

- 31) Lettera 26 settembre 1980 dell'avv.to Zanfagna a Roberto Calvi (consta di 2 fogli);
- 32) Appunto " segretissimo" relativo a prelievi e ad altre operazioni nella Rizzoli Editore (consta di 14 fogli);
- 33) Copia di lettera senza data e senza firma diretta a Roberto Calvi (consta di 4 fogli);
- 34) Verbale 22 settembre 1980 comitato esecutivo Rizzoli Editore (consta di 4 fogli);
- 35) Bozza verbale consiglio di amministrazione Rizzoli Editore luglio 1977 (consta di 9 fogli);
- 36) Appunto manoscritto riguardante l'acquisizione del 52% di TV Sorrisi e Canzoni (consta di 3 fogli);
- 37) Lettera 28 giugno 1979 della Rizzoli S.A. alla Worldwide consta di 2 fogli);
- 38) Corrispondenza tra la Rothschild di Zurigo e la Rizzoli Editore relativa ad un prestito di dolla^{ri} USA 11.800.000 e datata 30/12/1976 (consta di 5 fogli);
- 39) Due copie lettera 11 ottobre 1978 di Andrea, Angelo e Alberto Rizzoli al Credito Commerciale (consta di 4 fogli);
- 40) Appunto situazione economica del Gruppo Rizzoli -Corriere della Sera (consta di 3 fogli);
- 41) Prospetto riepilogativo dei componenti gli organi amministrativi delle varie società del Gruppo (consta di 11 fogli);
- 42) Lettera 4/6/1979 dell'avv.to Chiaraviglio a Roberto Calvi e relativi allegati (consta di 11 fogli);
- 43) Appunti presumibilmente facenti parte dei progetti per la sistemazione della Rizzoli (consta di 9 fogli);
- 44) Corrispondenza tra l'avv.to Chiaraviglio e Roberto Calvi (consta di 7 fogli);
- 45) Altri appunti relativi alla sistemazione della Rizzoli Editore (consta di 10 fogli);





46) Accordo Angelo Rizzoli Rotschild e relativa corrispondenza
(consta di 11 fogli);

47) Altri appunti relativi alla sistemazione Rizzoli Editore
(consta di 10 fogli);

~~per~~ L.C.S.

Il teste dà atto di aver trattenuto fotocopia di tutta la documentazione esibita.

Preciso che la Sig.ra Calvi e il Sig. ~~Carlo~~ Carlo Calvi avevano manifestato la loro intenzione di consegnarvi personalmente la documentazione in questione; proprio per questo motivo non ho ritenuto opportuno opporre il segreto professionale ^{oia} (la fonte dalla quale mi erano pervenuti i documenti oggi prodotti).

L.C.S.

Carlo Calvi
RBZ

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Antonio Pizzi
Antonio Pizzi

Borraccia FINALE

Testo definitivo

FIRMATO A Lugano
il 6/8/1978
101

CONVENZIONE

RIZZOLI INTERNATIONAL S.A. con sede in Lussemburgo,
in persona del dott. Angelo Rizzoli

(la quale dichiara di agire anche in nome e per conto di Rizzoli Editore S.p.A.)

- da un lato -

MONTEDISON INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, con sede in
Vaduz (Liechtenstein), in persona di

(la quale dichiara di agire anche in nome e per conto di Montedison S.p.A.)

- dall'altro -

p r e m e s s o

a. - che Rizzoli Editore S.p.A. e Montedison

S.p.A. hanno stipulato in Lugano in data odierna un contratto di somministrazione di prestazioni pubblicitarie qui allegato sub A/1

b. - che Montedison International Establishment

e Rizzoli International S.A. hanno stipulato in Lugano in data odierna un

contratto di finanziamento qui allegato sub B);

c. - che Montedison S.p.A. ha vincolato in deposito fino al 28 marzo 1976, impegnandosi al nuovo fino all'1 ottobre 1979 presso la Banca Commerciale di Milano la somma di L. 9.000.000.000 (novemiliani) di un finanziamento per uguale importo effettuato dalla stessa Banca Commerciale a favore di Rizzoli Editore S.p.A., la quale si è impegnata a restituire l'intero ammontare entro il 1 ottobre 1979 salvo

proroghe totale o parziali da convenire;

d. - che i rapporti di cui alle premesse a, b. e c. sono stati dalle parti finalizzati al duplice scopo di ottenere:

- i. a favore di Rizzoli Editore S.p.A. la disponibilità di parte dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto dell'intera proprietà e disponibilità della S.a.s. "Il Corriere della Sera" di Giulia Maria Mozzoni Crespi & C.;
- ii. a favore dell'intero Gruppo Montedison il sostegno della propria attività industriale da parte delle pubblicazioni del Gruppo editoriale Rizzoli nei termini, con le modalità e secondo le pattuizioni di cui in appresso;

e. - che il duplice scopo di cui sopra le p

ti dichiarano costituire, ad ogni effetto, il sin-
dagma contrattuale alla cui realizzazione si appunta
ogni pattuizione tra loro intervenuta, comunque ess-
sia stata formalizzata e articolata;

f. - che, pertanto, le parti si danno reci-
camente atto che, mentre le prestazioni che fanno
carico a Montedison S.p.A. e Montedison Internatio-
S.A. nei contratti allegati sub A) e sub B) debbon
essere adempiute a favore di Rizzoli S.p.A. e di R-
zoli International S.A. (salve le migliori determi-
zioni e le deroghe emergenti dal presente contratt-
le controprestazioni a carico di Rizzoli S.p.A. e
Rizzoli International S.A. previste in tali contr-
sono meramente formali e apparenti, e sono surrog-
dalle controprestazioni previste nel presente con-

g. - che, infine, le parti si obbligano ar-
per Montedison S.p.A. e Rizzoli Editore S.p.A. p-
quanto concerne queste società come risulta dall-
messe che precedono;

SI CONVIENE

1. Le premesse e gli allegati alla pre-
convenzione ne costituiscono, ad ogni effetto, p-

essenziale, integrante e inscindibile.

2. In surroga delle prestazioni previste nel contratto di somministrazione di prestazioni pubblicitarie stipulato il 18/3 e di cui alla pre-
 sa a. della presente convenzione e costituendo le stazioni/previste al punto (i) della precedente pro-
posta d./adempimento/del predetto/contratto, Rizzoli Editore S.p.A. assume obbligo di svolgere - con il mezzo delle pubblicazioni del gruppo editoriale de "Il Corriere della Sera" e per il periodo decorrent dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1979 - una intensa costante azione volta a sostenere, con ogni più opportuno intervento ed iniziativa, l'attività industriale e commerciale di Montelison S.p.A. e dell'intero suo Gruppo, nonché ad illustrarne e a difenderne gli sviluppi operativi, gli indirizzi aziendali, le realizzazioni industriali, sociali, ambientali, tecnologiche, finanziarie e, in genere, le finalità e l'oper intrapresa. In particolare e per tali fini Rizzoli Editore S.p.A. si impegna:

- a) a mantenere, come già in atto, una consuetudine di incontri diretti tra la Direzione delle Pubb

105

che Relazioni di Montedison e la Direzione del "Corriere della Sera" al fine di una tempestiva segnalazione di fatti positivi o negativi riguardanti il Gruppo Montedison e di conseguenti indicazioni circa le metodologie da usare al riguardo;

b) ad ampliare, come già fatto, e a mantenere - compatibilmente con il suo ruolo di grande quotidiano d'informazione - il settore economico del "Corriere della Sera" in modo da garantire uno spazio adeguato alle problematiche dell'industria italiana e in particolare del Gruppo Montedison;

c) a nominare il responsabile del settore economico del "Corriere della Sera" in persona che sia gradita a Montedison;

d) a garantire l'appoggio dell'intero suo Gruppo editoriale all'atteggiamento di Montedison sui grandi temi della politica economica nazionale.

Eventuali inserzioni pubblicitarie richieste da Montedison o da sue consociate non rientrano nell'oggetto della presente convenzione e del contratto di somministrazione di cui alla premessa a. e saranno, per tanto, remunerate a parte.

106

3. Montedison International Est. prende atto, ed esprime in proposito il suo pieno e incondizionato accordo, che l'obbligo di cui alla precedente clausola 2. viene assunto da Rizzoli Editore S.p.A. nel rispetto della più assoluta ed integrale autonomia di editore professionista, fedele ai principi di libertà e di democrazia, ed impegnato a difendere gli interessi nazionali, il contenuto ideologico ed i valori cui si ispirano, pur nelle differenziazioni peculiari a ciascuno di essi, i partiti dell'area democratica.

4. Le parti si danno reciprocamente atto, confermando il loro pieno e incondizionato accordo su tali emendamenti e precisazioni:

a. che i corrispettivi dovuti da Montedison S.p.A. a Rizzoli S.p.A. per gli impegni dalla seconda assunti a fronte delle prestazioni di cui al patto sono in effetti:

- per l'anno 1975: L. 2.500 milioni
- per l'anno 1976: L. 2.000 milioni
- per l'anno 1977: L. 2.000 milioni
- per l'anno 1978 e per il 1° semestre 1979: misurati da convenire;

107

b. che gli importi che, a titolo di corrispettivi, figurano indicati nella clausola n. 2. del contratto di somministrazione allegato sub A) sono maggiori degli importi sopra indicati;

c. che tale differenza è dovuta al fatto che i corrispettivi effettivamente pattuiti e dovuti (precedente lettera a.) sono stati maggiorati degli oneri di finanziamento, calcolati in via presuntiva salvo conguaglio, da Rizzoli International do a Montedison International in dipendenza del contratto allegato sub B), nonché di quelli derivanti dal rapporto di cui alla premessa c. della presente convenzione, oneri tutti - compresi i costi, esclusi i rischi di cambio - che Montedison S. p. A.,

sempre a fronte delle prestazioni di Rizzoli Editore di cui al patto 2., assume a suo esclusivo carico il fondo perduto, impegnandosi a tener fermi i finanziamenti e le garanzie per le durate previste nel contratto allegato sub B) e, a tenore sollevato e indicato Rizzoli International c/o Rizzoli Editore S.p.A. da tutti gli oneri diretti o indiretti sopra indicati. che i corrispettivi da concordare per l'anno 1978 e per il primo semestre del 1979 verranno cal

lati sempre considerando che ad essi deve essere giunta una somma pari a quella occorrente per la copertura degli oneri di finanziamento risultanti a carico di Rizzoli Editore S.p.A. e/o Rizzoli International;

e. che gli oneri di finanziamento, che residueranno a carico di Rizzoli S.p.A. e/o di Rizzoli International dopo la scadenza del 30 giugno 1979, verranno addebitati a Montedison S.p.A. (o, su indicazione di questa, a società sue consociate) mediante emissione da parte di Rizzoli Editore S.p.A. o suo consociato di fatture di corrispondenti importi per prestazioni pubblicitarie;

f. che, oltre quanto previsto nelle lettere da a. a e. che precedono, null'altro è dovuto a nessun titolo da Montedison S.p.A. a Rizzoli Editore S.p.A. (o dalle e alle società che dovessero subingredire in tutto o in parte agli originari contraenti del contratto di somministrazione), ad eccezione di quanto previsto nell'ultimo paragrafo della clausola n. 2. della presente convenzione per quanto attiene ad eventuali inserzioni pubblicitarie richieste da Monte

109
dison e da sue consociate.

5. I corrispettivi di cui alla lettera a. della precedente clausola 4. saranno integralmente dovuti a Rizzoli Editore S.p.A. soltanto nell'ipotesi in cui essi risultino di ammontare pari o inferiore al 48% della perdita subita dalla S.a.s. "Il Corriere della Sera" nel corrispondente esercizio.

Ove il 48% della perdita subita dalla S.a.s. "Il Corriere della Sera" risulti, invece, nel corrispondente esercizio, inferiore ai suddetti corrispettivi, essi saranno dovuti unicamente nel minor importo corrispondente a tale percentuale di perdita.

Montedison sarà liberata da ogni obbligo di pagamento dei corrispettivi più sopra indicati nell'ipotesi e a partire dall'esercizio in cui la S.a.s. "Il Corriere della Sera" consegua il pareggio della gestione. Salvo quanto previsto nella successiva clausola 7. della presente convenzione, resta fermo invece l'obbligo di Montedison S.p.A. di corrispondere l'ammontare

tare degli oneri finanziari dovuti da Rizzoli International e/o da Rizzoli Editore S.p.A., il tutto come previsto nella precedente clausola n. 4.

6. In relazione a quanto previsto nelle clausole 5. e 6. del contratto qui allegato sub B) le parti si danno atto che il finanziamento di Lire 4.350 milioni ivi contemplato, è inteso allo scopo di procurare a Rizzoli Editore S.p.A. parte dei mezzi necessari per il pagamento delle azioni - già acquisite - della S.p.A. Viburnum. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il luglio 1977. Conseguentemente, il finanziamento di cui sopra verrà reso disponibile a favore della Rizzoli International in concomitanza con tale pagamento. Ove Rizzoli Editore S.p.A. provveda al pagamento in più rate successive, Montedison International Est. renderà disponibile il finanziamento suddetto in ragione del 45% di ogni singola rata e in concomitanza con il pagamento di ciascuna di esse, fermo - beninteso - restando l'importo massimo pattuito di Lire 4.350 milioni.

/.

7. Nell'ipotesi in cui la gestione della S.a.s. "Il Corriere della Sera" torni ad essere attiva, ferma restando la liberazione di Montedison dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui la precedente clausola n. 4 lettera a., Rizzoli Editore S.p.A. si impegna - ora per allora - a utilizzare il 48% degli utili conseguiti come segue:

- per il 50%, accreditandone l'importo a Montedison sino a compensazione di quanto dovuto da Montedison in forza della clausola 4. sub c.;
- per il residuo 50% (o per la maggior somma residua dopo l'integrale compensazione con le somme dovute da Montedison), devolvendone l'ammontare a estinzione anticipata dei finanziamenti di cui al contratto qui allegato sub B) e di cui al rapporto indicato nella premessa c. della presente convenzione, con l'intesa che spetterà a Montedison l'imputazione a questo o a quel finanziamento.

8. In relazione e ad integrazione di quanto previsto dal contratto qui allegato sub B), le parti convengono che l'attuazione dei negozi e delle scritture necessarie a dare compiuta attuazione alle ga-

119

ranzie reali cui Rizzoli International e Rizzoli Editore S.p.A. si sono obbligati viene delegata congiuntamente all'avv. Giuseppe Tristano e all'avv. Giorgio Baldini, che opereranno quali mandatari delle parti medesimo.

9. Intendendo le parti escludere qualsiasi ingerenza di Montedison International Est. nella gestione editoriale di Rizzoli Editore S.p.A., si conviene che a quest'ultima spetterà il diritto di voto pertinente alle azioni costituite in garanzia a favore di Montedison International Est. nelle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione dei bilanci per la nomina degli amministratori e per le altre deliberazioni su materie non espressamente indicate nei successivi capoversi di questa clausola.

Il voto sarà esercitato da Montedison International Est. nelle assemblee straordinarie delle società le cui azioni siano gravate da garanzie a favore della stessa, che abbiano per oggetto: assegnazioni patrimoniali ai soci, cambiamento dell'oggetto sociale, fusioni e trasformazioni (fatta eccezione per le

113
sformazione in società per azioni della S.a.s. "Corriere della Sera"), aumenti di capitale, scioglimento anticipato, emissione di prestiti obbligazionari.

Il voto sarà pure esercitato da Montedison nelle assemblee ordinarie delle suddette società, che sono convocate per deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione che gli statuti riservano all'espressa ed esclusiva competenza delle asse

Entro il più breve termine dalla stipulazione presente

convenzione, Rizzoli Editore S.p.A. si impegna a convocare un'assemblea straordinaria delle società Crema e Viburnum che deliberi, ove necessario, la modifica dei rispettivi statuti nel senso di:

- riservare all'esclusiva competenza delle assemblee tutte le decisioni in ordine agli atti di ordinaria amministrazione, suscettibili di influire sostanzialmente sulla consistenza patrimoniale delle singole società e di diminuire conseguentemente la consistenza della garanzia spettante a Montedison International Est. (quali, ad esempio, compra

114
di aziende o di rami di aziende o di stabilimenti industriali; o di immobili, o di testate di quotidiani o di periodici; compravendita di partecipazioni azionarie; assunzione di impegni finanziari straordinari, ecc.);

- sancire che le assemblee straordinarie e quelle ordinarie di cui ai commi precedenti di questa clausola delibereranno validamente, anche in seconda e in terza convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Montedison International consentirà che Rizzoli Editore S.p.A. eserciti in suo luogo il diritto di voto nelle assemblee straordinarie aventi ad oggetto aumenti di capitale delle società le cui azioni sono gravate da garanzia a condizione che quest'ultima si impegni formalmente per iscritto a sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale deliberato e a sottoporre a garanzia reale in favore di Montedison International Est. il 50% delle nuove azioni sottoscritte. Anche gli adempimenti societari di cui alla presente clausola saranno curati - su mandato con

giunto delle parti - dagli avvocati Giuseppe Tri-
stano e Giorgio Baldini.

10. Nell'ipotesi di inadempienza di Riz-
zoli Editore S.p.A. e/o Rizzoli International an-
che ad una soltanto delle obbligazioni assunte
con le clausole 3., 4., 7., 8. e 9. del contratto
qui allegato sub B), nonchè delle clausole 2., 5.,
7. e 9. della presente convenzione, Montedison In-
ternational Est. e Montedison S.p.A. saranno imme-
diatamente svincolate da tutte le obbligazioni ass-
tisi con i contratti qui allegati sub A) e sub B).
nonchè con la presente convenzione.

Inoltre Montedison International Est.:

a. avrà facoltà di ottenere, dal momento in cui
si verificasse l'inadempimento, su tutte le somme
finanziate, gli interessi nella misura dell'1,50%
in ragione di anno oltre al tasso corrente interba-
cario vigente al momento dell'inadempimento e rive-
dibile trimestralmente;

b. avrà facoltà di ottenere l'anticipata e imme-
diata estinzione dei finanziamenti;

116
c. avrà diritto di escutere le garanzie relative;

d. avrà facoltà di acquisire, in luogo del rimborso dei finanziamenti, il 48% del capitale sociale delle tre accomandanti della S.a.s. "Il Corriere della Sera" o di alcune o alcuna di esse e successivamente, se trasformata, della S.p.A. "Il Corriere della Sera", intendendosi fin d'ora concessa da Rizzoli Editore S.p.A. opzione irrevocabile in questo senso, subordinata unicamente al verificarsi della condizione costituita dal proprio inadempimento alle sopra richiamate clausole della presente scrittura.

11. Rizzoli Editore S.p.A. concede a Mondison International Est. diritto di prelazione a parità di condizioni con terzi, per l'acquisto in tutto o in parte del capitale sociale delle tre accomandanti della S.a.s. o, alternativamente, del capitale sociale della S.p.A. risultante dalla fusioni di tali società, nonché per l'acquisto delle testate possedute, oggi o in futuro, da tale società.

Tale diritto di prelazione viene concesso fino alla scadenza dell'ultimo finanziamento accordato da Rizzoli International.

12. La presente convenzione è coperta da segreto.

All'uopo, essa viene redatta in unico originale sottoscritto dalle parti e depositato, in involu sigillato con la dicitura "istruzioni all'Arbitro avv.prof.Mario Casella di Milano - via Guastalla presso il Notaio Marco Gambazzi di Lugano - via nevra 4, che se ne rende sequestratario, vincola si a non restituire il plico da lui custodito se non a) su concorde richiesta scritta, congiunte firmata dai legali rappresentanti di entrambe parti, o b) su richiesta scritta dell'Arbitro prof. Mario Casella, che viene dalle parti medesime informato per iscritto - sotto vincolo di segreto del deposito della presente convenzione presso predetto Notaio Gambazzi, ovvero c) dell'arbitro che - in caso di impedimento dell'avv.prof. Mario Casella - venga designato in sua vece come previsto nella clausola 10. del contratto, allegato sub A

118

scaduto precedentemente al 1° luglio 1975, data entrata in vigore degli accordi medesimi. Nessun credito o di somma o di prestazione, pertanto, può essere vantato da una parte verso l'altra se non per forza delle scritture indicate nella precedente sola 13.

15. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione delle presenti, dai rapporti che ne conseguono e dall'eventuale loro inadempimento anche parziale, ed incolpevole sarà deferita alle finali determinazioni di un arbitro designato nella persona dell'avv. prof. Casella di Milano, via Guastalla 15. Le determinazioni dell'arbitro potranno essere sollecitate dalle parti con semplice lettera raccomandata: saranno rese entro un termine di 30 giorni con comunicazione indirizzata alle parti per lettera mandata, con succinta motivazione delle determinazioni stesse.

L'arbitro sarà tenuto ad ascoltare le parti, le quali accetteranno le sue determinazioni come irr

119

cabili e provenienti dalla loro stessa volontà.

Nel caso di impedimento totale e definitivo dell'arbitro designato o di impedimento totale che si prolunghi per oltre 90 giorni, le parti designeranno di comune intesa altro arbitro o, in difetto d'accordo sulla nomina entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ne rimetteranno insindacabilmente la designazione al Presidente della Camera di Commercio di Zurigo.

16. Le parti eleggono domicilio come segue:

- Rizzoli Editore S.p.A. e Rizzoli International, Milano, via Guastalla 15, presso l'avv. Giuseppe Tristano;
- Montedison S.p.A. e Montedison International Ed. in Milano, Foro Buonaparte 31, presso l'avv. Gio: Baldini.

SW 2
120

SCRITTURA PRIVATA

Tra
MONTEDISON INTERNATIONAL ESTABLISHMENT con sede
in Vaduz (Liechtenstein), in persona del signor Agostino Diana
- da un lato -
RIZZOLI INTERNATIONAL S. A., con sede in Lussemburgo,
in persona del dott. Angelo Rizzoli
- dall'altro -

si conviene

1. Montedison International Establishment accorda a Rizzoli International S. A., che accetta, un finanziamento dell'im-
porto di Lit. 10.650 milioni alle condizioni di cui alle
clausole che seguono.
2. L'importo del finanziamento di cui alla clausola che prece-
de è disponibile a favore di Rizzoli International a far tem-
po dal 1 luglio 1975.
3. Rizzoli International si impegna a rimborsare integralmen-
te a Montedison International l'importo del finanziamento di



Rizzoli

121

cui alla presente quanto a Lit. 7.650 milioni entro la data del 16 luglio 1979 e quanto a Lire 3.000 milioni entro la data del 23 luglio 1980 salve intese per proroghe, totali o parziali, del finanziamento stesso.

4. Sull'importo messo a disposizione di Rizzoli Internazionale a titolo di finanziamento, come convenuto nella precedente clausola 1. della presente, decorrono a favore di Montedison International Est. gli interessi compensativi al tasso del 10% salvo adeguamenti da convenire. Rizzoli Internazionale si impegna a corrispondere a Montedison International Est. la somma come sopra dovuta a titolo di interessi con scadenza semestrale posticipata, e così il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno solare.
5. Montedison International Est. si impegna inoltre ad accordare a Rizzoli Internazionale, che accetta, un ulteriore finanziamento fino all'importo massimo di Lit. 4.350 milioni di lire.
6. L'importo del finanziamento di cui alla precedente clausola 5. verrà reso disponibile a favore di Rizzoli Internazionale il 1 agosto 1977. Montedison International Est. si impegna ad anticipare la messa a disposizione di parte della somma di cui alla precedente clausola 5. ove Rizzoli Internazionale dimostri ragionevoli e concrete necessità di utilizzo dell'importo relativo.



In caso di divergenza sulle ragioni della richiesta che in tal senso Rizzoli International dovesse notificare a Montedison International Est., le parti si rimettono al giudizio vincolante dell'arbitro.

7. Rizzoli International si impegna a rimborsare integralmente a Montedison International Est. l'importo del finanziamento di cui alla precedente clausola 5. alla scadenza del 5° anno dal giorno della messa a sua disposizione dell'importo relativo, salvè intese per proroghe, totali e parziali del finanziamento stesso.

8. Sull'importo che sarà messo a disposizione di Rizzoli International in adempimento di quanto stabilito alla precedente clausola 5. decorreranno gli interessi compensativi al tasso del 10% salvo adeguamento da convenire.

Rizzoli International si impegna a corrispondere a Montedison International Est. la somma come sopra dovuta a titolo di interessi con scadenza semestrale, e così entro l'ultimo giorno del semestre decorrente dalla data di effettiva messa a sua disposizione del finanziamento.

9. A garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni che le derivano dal presente contratto, Rizzoli International si impegna ad ottenere dalla sua consociante Rizzoli Editore S.p.A. un'adeguata garanzia reale a favore di Montedison International Est. o di società fiduciaria che quest'ultima indicherà.

h B



./

All'uopo Rizzoli International dichiara di aver già acquisito, nella debita forma legale, l'impegno di Rizzoli Editore S.p.A. a vincolare nelle forme più consone (compatibilmente con gli eventuali gravami che insistano sui titoli), a favore di Montedison International Est. (o di società fiduciaria da questa indicanda), il 50% delle azioni costituenti il capitale sociale delle società azionarie italiane Crema, Alpi e Yburnum o della società che risulterà dalla prossima fusione delle società predette.

Montedison International Est. dichiara fin d'ora di accettare a garanzia il pegno sulle azioni suddette, rinunciando ad esercitare il diritto di voto spettante al creditore pignorato nelle assemblee ordinarie aventi per oggetto l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e ogni altra eventuale materia attinente all'ordinaria amministrazione delle rispettive società; mentre si riserva espressamente il diritto di voto nelle assemblee straordinarie e in quelle ordinarie ove si deliberasse su operazioni comunque suscettibili di determinare un sostanziale mutamento della situazione patrimoniale delle società e, comunque, una diminuzione della consistenza della garanzia.

10. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione delle presenti intese, dai rapporti che ne conseguono e dall'eventuale loro inadempimento anche parziale ed incolpevole sarà deferita alle finali determinazioni di un unico arbitro, designato nella persona dell'avv. prof. Mario Casella di Milano, Via della Guastalla 15.
Le determinazioni dell'arbitro potranno essere sollecitate

M



124

da una delle parti con semplice lettera raccomandata: esse saranno rese entro un termine di 30 giorni con comunicazione indirizzata alle parti per lettera raccomandata, con succinta motivazione delle determinazioni stesse.

L'arbitro sarà tenuto ad ascoltare le parti, le quali accetteranno le sue determinazioni come irrevocabili e provenienti dalla loro stessa volontà.

Nel caso di impedimento totale e definitivo dell'arbitro designato o di impedimento totale che si prolunghi per oltre novanta giorni, le parti designeranno di comune intesa altro arbitro o, in difetto d'accordo sulla nomina entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ne rimetteranno insindacabilmente la designazione al Presidente della Camera di Commercio di Zurigo.

Monteison International Ltd. Zurich

H. Noll
H. Noll


A. Waller
A. Waller

Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der obstehenden, vor mir vollzogenen Unterschrift des mir persönlich bekannten Herrn Dr. Agost Diana, Direktor, Talacker 50 in 8001 Zürich beglaubi Zürich, 5. August 1975
Fr. 5.- Begl. 1342

Notariat Aussersihl-Zürich

M. Am



2 ^{12/12}

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

- la soc. R.I. con sede in *London*
in persona di *R.T.D.*
 - la soc. Rizzoli Editore S.p.A. (R.E.S.p.A.) con sede
in *Milano in nome del D. A.R.*
- da un lato -

- la soc. Montedison International Establishment (MEV)
con sede in Vaduz
in persona del signor Agostino Diana

- la soc. ME S.p.A., con sede in *Milano in nome di Ballo*
- dall'altro -

→
si conviene e si stipula

126 2

1. MEV si impegna a stipulare a favore di R.L., che accetta, un contratto di finanziamento nei termini, con le modalità e alle condizioni di cui alle clausole che seguono.

127 4.

3. Le parti convengono che il contratto di finanziamento di cui alla presente scrittura interverrà fra MEV (mutuante), da un lato, e la Banca Rothschild (mutuataria), dall'altro.

R. I. assicura la disponibilità della Banca Rothschild alla stipulazione dell'accordo di finanziamento e riconosce che detta disponibilità della Rothschild è condizione essenziale, imprescindibile e determinante del finanziamento in oggetto.

L'accordo verrà stipulato nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui alle clausole che seguono, senza pregiudizio di eventuali emendamenti formali che le parti ritengano più congrui al conseguimento dello scopo.

R. I. dichiara e dà atto inoltre che l'intero importo del finanziamento verrà messo a sua disposizione dalla Banca Rothschild e che la disciplina di tale rapporto corrisponderà - per quanto attiene alle garanzie, alle scadenze e alle obbligazioni patrimoniali del mutuatario - a quella delineata nel presente preliminare.

108

4. All'atto della stipulazione dell'accordo di finanziamento, la banca Rothschild fornirà a MEV le seguenti contestuali e inseparabili garanzie, impegnandosi ad escuterle, occorrendo, senza indugio e senza eccezioni a semplice richiesta scritta di MEV:

a. fideiussione rilasciata solidalmente e in proprio dai signori Andrea e Angelo R. nonchè da R.I. a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte che derivano al mutuatario dal contratto di finanziamento, e in particolare a garanzia della restituzione, alla convenuta scadenza, dell'intero capitale mutuato, del pagamento a favore di MEV degli interessi compensativi ed eventualmente moratori, nonchè del rimborso alla stessa di ogni spesa, accessorio od onere discendente dal contratto di finanziamento.

Tale garanzia fideiussoria prevederà espressamente la rinuncia dei fideiussori al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alle eccezioni di cui agli artt. 1955, 1956 e 1957 del cod. civ. italiano; l'accordo dei fideiussori medesimi a che il vincolo fideiussorio sia regolato dalla legge italiana; nonchè l'espressa loro accettazione - nelle debite forme legali - di una clausola compromissoria nell'identico testo di cui alla suc-

./.

cessiva clausola 12 della presente scrittura; l'obbligo del rilascio della garanzia fideiussoria s'intenderà adempiuto soltanto se la fideiussione risulti immune da limitazioni, impedimenti e condizionamenti di qualsiasi natura e tale che la creditrice possa ab origine escutere - senza necessità di autorizzazioni valutarie e amministrative in genere - i beni dei fideiussori ovunque ubicati in Italia e all'estero.

Cont. Riv.

1. Costituzione in pegno, nelle debite forme legali, di un numero di azioni (libere o rese libere da ogni precedente vincolo pignoratizio) corrispondenti al 50% (cinquanta per cento) del capitale delle società (o della società) proprietarie (o proprietaria) della testata del quotidiano "Il Corriere della Sera"; semprechè tale corpus di azioni soggette a vincolo pignoratizio consenta - alla luce degli statuti delle rispettive società e tenuto conto della forma giuridica della società proprietaria della testata suddetta - al creditore pignoratizio voto condizionante e determinante nelle assemblee straordinarie e in quelle ordinarie nelle quali si deliberi su operazioni comunque suscettibili di determinare un sostanziale mutamento della situazione patrimoniale e finanziaria delle società sopra indicate (con particolare riferimento alla testata del quo

tidiano suddetto) e, in ogni caso, una diminuzione apprezzabile della consistenza delle garanzie.

La banca Rothschild assumerà contestuale e irrevocabile impegno di delegare persona indicata da MEV a rappresentare il creditore pignoratizio nelle suddette assemblee, con espresso e contestuale riconoscimento che la non ottemperanza a tale impegno costituirà la banca medesima responsabile verso MEV del pregiudizio economico derivante a quest'ultima in ipotesi di eventuale diminuzione della consistenza della garanzia conseguente alla delibera assembleare assunta nella situazione sopra ipotizzata.

A fronte dell'acquisizione delle garanzie di cui ai precedenti punti a. e b. e condizionatamente all'adempimento dell'impegno di cui al capoverso che precede nonchè dell'impegno di escutere le garanzie medesime a richiesta della creditrice, ME libererà espressamente e irrevocabilmente la banca Rothschild da ogni diretta responsabilità patrimoniale, e converrà con la medesima che questa abbia a gestire nei confronti di R.I. il rapporto derivante dal finanziamento nell'esclusiva veste di mandataria di essa MEV.

Ogni compenso o spesa bancaria che Rothschild dovesse pretendere o sostenere a fronte della stipulazione e dell'esecuzione del contratto di finanziamento, viene assunta a carico di R.I.

131

6. Sulla somma oggetto del finanziamento decorrono a favore di MEV gli interessi compensativi pari al tasso LIBOR, aumentato di punti 1,75 (uno virgola settantacinque) e da aggiornare semestralmente.

Il mutuatario si obbliga a corrispondere al mutuante la somma come sopra dovuta a titolo di interessi con scadenza semestrale posticipata da computarsi a decorrere dalla messa a disposizione del finanziamento. In caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti dal mutuatario, in aggiunta agli interessi compensativi, gli interessi di mora determinati nella stessa misura dei primi e decorrenti dalla data delle singole scadenze eventualmente non onorate.

139

7. Tutte le spese, tasse, imposte, commissioni di incasso e quant'altri oneri connessi con il contratto di finanziamento si convengono a carico esclusivo del mutuatario.

8. Il contratto di finanziamento sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.

annullato

134

9. La stipulazione del contratto definitivo di finanziamento di cui al presente preliminare è in ogni caso condizionata alla consensuale risoluzione di ogni precedente intesa intervenuta fra ME S.p.A. e MEV, da un lato e RE s.p.a. e R.I., dall'altro e alla conseguente estinzione di ogni debito delle due ultime parti nei confronti delle prime due, nonché alla liberazione di ME da ogni vincolo di garanzia contratto nei confronti della B.C.I. a favore di RE s.p.A.

Le modalità di attuazione di quanto previsto al paragrafo precedente vengono dalle parti rimesse e delegate ai rispettivi legali.

135

10. Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipulazione del presente preliminare viene rimosso ogni ostacolo alla liquidazione delle somme maturate -sulla base del progresso rapporto di somministrazione di servizi pubblicitari - a favore di RE s.p.a.

Conseguentemente ME s.p.a. provvederà al relativo pagamento secondo le modalità già definite tra le rispettive direzioni amministrative. Le parti si danno atto che, in tale contesto, il finanziamento SPI (e ogni correlata intesa) verrà prorogato fino al 31 ottobre 1976.

136

11. Le parti convengono di conservare il più assoluto segreto sul presente preliminare, che viene redatto in unico originale e consegnato in custodia a mani di P. M. De Bellis con disposizione di non farne consegna se non -a richiesta di una delle parti- al Collegio Arbitrale costituito ai sensi della clausola 12. della presente scrittura.

12. Clausola arbitrale.

Arbitrato di Zurigo secondo il regolamento
della Camera di Commercio Internazionale
Parigi

Zurigo 21/9/1946

3

1587

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

continua all'originale

P. Rossi

139

Tra la

"RIZZOLI EDITORE S.p.A.", con sede in Milano, via Civita-
vecchia n. 102-104, in persona di *U. Angel Rizzoli*

e la

"MONTEDISON S.p.A.", con sede in Milano, Foro Buonaparte
n. 31, in persona di *U. Giuseppe Baldini*

SI CONVIENE

Conferma all'originale

Rizzi

140

1) Rizzoli Editore S.p.A. si impegna a fornire a Montedison S.p.A., che accetta di ricevere, con il mezzo delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, nessuna, di cui dispone e disporrà in futuro e per tutta la rata del presente contratto, le prestazioni di carattere pubblicitario che le verranno richieste da Montedison nell'interesse proprio e del gruppo industriale, commerciale e finanziario che ad essa fa capo.

La somministrazione ha per oggetto tutte le forme di pubblicità tabellare, commerciale, istituzionale e finanziaria e verrà effettuata alle condizioni del cliente più favorito, assicurando alla somministrata e al Gruppo essa fa capo lo spazio pubblicitario che verrà richiesto con priorità assoluta delle forniture rispetto a qualsiasi altro cliente italiano ed estero.

Luigi B. B. B.
Luigi B. B. B.
C. B. B. all
B. B.

141
2) Il presente contratto avrà la durata di tre anni a far tempo dal 1° luglio 1976, salvo proroghe su espresso accordo delle parti.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie avverrà posticipatamente al termine di ogni anno; peraltro la somministrante avrà diritto ad ottenere provvisionali in ragione di L. 650.000.000 a trimestri posticipati. Tuttavia, se alla scadenza di ogni trimestre risulterà che il corrispettivo dovuto Rizzoli Editore per il servizio pubblicitario svolto per l'ammontare della provvisoria, si farà luogo a liquidazione dell'intero compenso dietro fattura.

Luigi Rizzoli

Compilata
Rizzoli

3) Montedison garantisce un minimo di ¹⁴² prestazioni pubblicitarie, nell'interesse proprio e del proprio Gruppo, idoneo a far conseguire a Rizzoli Editore, sulle commesse stesse, proventi netti da ogni costo e spesa non inferiori a Lit. 2.500.000.000 per ogni anno di durata dell'accordo.

Ai fini della presente clausola, il provento netto viene convenzionalmente e forfettariamente determinato da le parti in una quota del (*) % della tariffa pubblicitaria; tale valore, assunto come fisso e immutabile, non potrà essere variato - in aumento o in diminuzione per qualsivoglia ragione o causa, rinunciando sin d'ora e irrevocabilmente le parti a ogni pretesa o eccezione in proposito, anche verificandosi le ipotesi di cui agli artt. 1467 e 1664 cod.civ.

Correlativamente, nel caso in cui le richieste di prestazioni pubblicitarie come sopra effettuate da Montedison anche per conto delle società facenti parte del suo Gruppo, non fossero sufficienti a far conseguire per ogni anno a Rizzoli Editore, in forza del presente contratto, il provento netto minimo di Lit. 2.500.000.000, Montedison resterà comunque obbligata a corrispondere la differenza sino a concorrenza del predetto importo, esclusa ogni prestazione per qualsivoglia titolo.

(*) da determinarsi di comune accordo
Rizzoli C. B. et c.

4) In relazione al contratto di somministrazione pubblicitaria e per la durata dello stesso, è inteso che Rizzoli Editore si impegna a fornire nei propri quotidiani e periodici, come indicati alla clausola 1), una rappresentazione esauriente, serena e obiettiva della somministrata e del Gruppo Montedison, evitando atti e testi redazionali in contrario o comunque in grado di arrecare - anche indirettamente e sotto il profilo dell'immagine - nocimento alle finalità di rilancio, in funzione delle quali la somministrata si è determinata alla stipulazione del presente contratto, ovvero incompatibili con le prestazioni che in forza dello stesso verranno richieste. Per quanto concerne il "Corriere della Sera", tale impegno viene assunto da Rizzoli Editore compatibilmente con la funzione e il ruolo rivestiti da un grande quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora Rizzoli Editore dovesse rendersi inadempiente a gli impegni assunti nel paragrafo che precede, ovvero le finalità con lo stesso perseguite non venissero comunque soddisfatte, il presente contratto si intenderà senz'altro risolto con il solo obbligo per la somministrata di completare il pagamento delle prestazioni già eseguite e il diritto per Montedison al risarcimento del danno.

Conforme all'originale
Rizzoli

Montedison
C. B. S.

(segue clausola 4)

144

Per la migliore realizzazione degli impegni assunti con la presente clausola, le parti cureranno di stabilire una consuetudine di incontri tra il Responsabile di Pubbliche Relazioni di Montedison e l'A.D. della R.E. S.p.A. al fine di una tempestiva segnalazione di fatti positivi o negativi riguardanti il Gruppo Montedison.

Emilio all'ordine
R. P.

Emilio
C. P.

1165

5) Le parti potranno, in qualsiasi momento durante il corso del presente contratto, sostituire a sé - in tutto o in parte - una o più società del loro gruppo industriale e finanziario nei rapporti derivanti dal presente contratto, fermo restando in ogni caso per Rizzoli Editore l'impegno a garantire la prosecuzione del regolare svolgimento della pubblicità per il Gruppo Montedison secondo le condizioni e le modalità previste nel presente contratto, su tutti i quotidiani di cui attualmente dispongono. Le parti dichiarano di prestare fin d'ora il loro incondizionato e irrevocabile consenso a tale cessione, che sarà pertanto immediatamente efficace e operativa dalla notifica all'altra parte con conseguente piena liberazione della parte cedente dalle obbligazioni assunte con il presente contratto (nei limiti - beninteso - della quota ceduta). Tuttavia, nell'ipotesi in cui la società subentrante risulti non essere - a giudizio dell'Arbitro - in condizioni patrimoniali tali da consentire la ragionevole fiducia nel pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cessione sarà operativa solo se accompagnata da idonee garanzie.

Comunque dell'ar

B. B.

Luigi B. B.

6) ¹⁴⁶Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione delle presenti intese, dai rapporti che ne conseguono e dall'eventuale loro inadempimento anche parziale ed incolpevole sarà deferita alle finali determinazioni di un unico arbitro designato nella persona dell'avv. prof. Mario Casella di Milano; via della Guastalla 15. Le determinazioni dell'arbitro potranno essere sollecitate da una delle parti con semplice lettera raccomandata; esse saranno rese entro un termine di 30 giorni con comunicazione indirizzata alle parti per lettera raccomandata, con succinta motivazione delle determinazioni stesse. L'arbitro sarà tenuto ad ascoltare le parti, le quali accetteranno le sue determinazioni come irrevocabili e provenienti dalla loro stessa volontà. Nel caso di impedimento totale e definitivo dell'arbitro designato o di impedimento totale che si prolunghi per oltre 90 giorni, le parti designeranno di comune intesa altro arbitro o, in difetto d'accordo sulla nomina entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ne rimetteranno insindacabilmente la designazione ^{al Pres.}

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ni.

In data di 21-10-1975

Luca
Gi. B. B.

Com. Pres. del
B. B.

4 8 (Sub. A)
148

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Tra la

"RIZZOLI EDITORE S.p.A.", con sede in Milano, Via Civitavecchia n. 102/104, in persona del rag. Ferruccio Piana indicata in prosieguo con il termine di "somministrante";

- da un lato -

e la

"MONTEDISON S.p.A." con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, in persona dell'avv. Giorgio Baldini indicata in prosieguo con il termine di "somministrata";

- dall'altro -

p r e m e s s o

a. che la somministrante ha acquistato l'intera proprietà della S.a.s. "Il Corriere della Sera", rafforzando così il già rilevante ruolo occupato nel settore della editoria italiana;

b. che la somministrata ha interesse ad acquisire, per l'intero gruppo industriale e finanziario che ad essa fa capo, una posizione di cliente privilegiato per quanto attiene alla somministrazione di prestazioni





pubblicitarie che la somministrante è in grado di assicurare;

SI CONVIENE

1. La somministrante si impegna a fornire alla somministrata, che accetta di ricevere, con il mezzo delle pubblicazioni quotidiane e periodiche di cui dispone e disporrà in futuro e per tutto il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente contratto e il 30 giugno 1979, le prestazioni di carattere pubblicitario che le verranno richieste dalla somministrata nell'interesse proprio e del gruppo industriale e finanziario che ad essa fa capo. La somministrazione verrà effettuata alle condizioni del cliente più favorito e assicurando alla somministrata e al gruppo industriale e finanziario che ad essa fa capo la priorità assoluta delle forniture rispetto a qualsiasi altro cliente italiano ed estero, nello spirito di cui alle premesse che formano parte integrante del presente contratto.

In ordine alle forme, tipi, quantità e cadenze delle prestazioni pubblicitarie, così come ai quotidiani e periodici attraverso i quali esse saranno fornite, le parti fanno riferimento al programma già appiamente

 B.  ./.

149

3.

discusso in presenza dell'Arbitro (alle cui determinazioni - anche in funzione di arbitratore - si rimettono in caso di divergenza).

Tale programma verrà tradotto - a cura dei competenti uffici delle due parti - in un regolamento che, sottoscritto da entrambi i contraenti, costituirà - ad ogni effetto - parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. In corrispettivo degli impegni di cui alla precedente clausola 1., la somministrata si obbliga a versare alla somministrante i seguenti importi periodici o conguagli:

- per il secondo semestre 1975: Lit. 2.282.500.000.=

- per il 1976: Lit. 4.065.000.000.=

- per il 1977: Lit. 4.065.000.000.=

- per il 1978 e per il primo semestre 1979, l'ammontare sarà concordato tra le parti tenendosi conto dell'esperienza acquisita negli anni precedenti e



Pr. J

150

4.

dell'equilibrio delle prestazioni corrispettive.

Le rate di corrispettivo come sopra stabilite verranno pagate alle seguenti scadenze:

- la rata afferente il secondo semestre 1975 verrà versata alla somministrante entro il 15 settembre 1975

- le rate successive verranno versate in quote posticipate di uguali importi scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Il corrispettivo come sopra pattuito sarà dovuto integralmente anche nell'ipotesi in cui la somministrata non si avvalga o si avvalga solo parzialmente delle obbligazioni di disponibilità assunte a suo carico dalla somministrante con il presente contratto e con il relativo regolamento; ma - verificandosi tale ipotesi - null'altro sarà dovuto dalla somministrata alla somministrante per qualsivoglia titolo (anche risarcitorio); ragione o causa.

Su indicazione della somministrata, la somministrante, o sue consociate, provvederà a fatturare il corrispettivo come sopra convenuto (o una quota di esso) alla società e alle



B. J.

16A
società del gruppo Montedison che risulterà o risul-
teranno aver utilizzato in fatto le prestazioni pub-
blicitarie oggetto del presente contratto.

3. Il corrispettivo, come forfettariamente stabi-
lito nella precedente clausola, non potrà essere va-
riato - in aumento o in diminuzione - per qualsivo-
glia ragione o causa, rinunciando sin d'ora e irrevo-
cabilmente le parti ad ogni pretesa o eccezione in
proposito, anche verificandosi l'ipotesi di cui al-
l'art. 1467 cod.civ.

4. Le parti potranno, in qualsiasi momento duran-
te il corso del presente contratto, sostituire a sè
- in tutto o in parte - una o più società del loro
gruppo industriale e finanziario nei rapporti derivan-
ti dal presente contratto.

Le parti dichiarano di prestare fin d'ora il loro in-
condizionato e irrevocabile consenso a tale cessione,
che sarà pertanto immediatamente efficace e operativa
dalla notifica all'altra parte con conseguente piena
liberazione della parte cedente dalle obbligazioni as-
sunte con il presente contratto (nei limiti - benin-



152

teso - della quota ceduta). Tuttavia, nell'ipotesi
cui la società subentrante risulti non essere - a
dizio dell'Arbitro - in condizioni patrimoniali tale
da consentire la ragionevole fiducia nel pieno e p
tuale adempimento delle obbligazioni contrattuali,
cessione sarà operativa solo se accompagnata da id
nee garanzie.

5. Qualsiasi controversia derivante dall'inter
pretazione ed esecuzione delle presenti intese, de
rapporti che ne conseguono e dall'eventuale loro i
dempimento anche parziale ed incolpevole sarà defc
tà alle finali determinazioni di un unico arbitro
signato nella persona dell'avv. prof. Mario Casella
di Milano, via della Guastalla 15. Le determinazi
dell'arbitro potranno essere sollecitate da una de
parti con semplice lettera raccomandata; esse sar
no rese entro un termine di 30 giorni con comunic
ne indirizzata alle parti per lettera raccomandata
con succinta motivazione delle determinazioni stes
L'arbitro sarà tenuto ad ascoltare le parti, le q
li accetteranno le sue determinazioni come irrevoc



B. J.

153

cabili e provenienti dalla loro stessa volontà.
 Nel caso di impedimento totale e definitivo dell'arbitro designato o di impedimento totale che si prolunghi per oltre 90 giorni, le parti designeranno di comune intesa altro arbitro o, in difetto d'accordo sulla nomina entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ne rimetteranno insindacabilmente la designazione al Presidente della Camera di Commercio di Zurigo.

C. B. Gio.
 Ferruccio Pica



N. 3448. Lugano, 6 agosto 1885
 Adempio io sottoscritto l'autenticazione delle seguenti firme, apposte
 presso e sotto due sigilli avv. Filippo Boldini, nato nel 1824,
 abitante in Milano e avv. Ferruccio Pica, nato nel 1855,
 abitante in Milano, giusta a me esibite.
 Avv. Manfredo, nat. a Lugano

5 2 155

MONTEDISON

IL RESPONSABILE PER GLI AFFARI LEGALI

Milano, 8 giugno 1976

Spett. Società
RIZZOLI EDITORE S.p.A.
c/o Avv. Giuseppe TRISTANO
Via Guastalla, 15
M I L A N O

e, p.c. : Spett. Società
RIZZOLI INTERNATIONAL S.A.
c/o Avv. Giuseppe TRISTANO
Via Guastalla, 15
M I L A N O

Riscontro la Vostra del 28 maggio u.s. a me indirizzata e devo anzitutto confermarVi di non condividere la Vostra prospettazione del contenuto dei noti accordi in punto obblighi di garanzia, ribadendo quanto già esposto in proposito in occasione del nostro ultimo incontro: sia in qualità di delegato, unitamente all'avv. Tristano, a predisporre le forme negoziali per dare compiuta attuazione a tali obblighi, sia a nome delle parti da me rappresentate.

E' infatti pienamente conforme agli accordi la pretesa di Montedison che la garanzia si costituisca mediante pegno sulle azioni, le quali ovviamente dovranno essere libere da vincoli di prelazione comunque pregiudizievole per le sue ragioni. Il disposto dell'all. B alla convenzione (art. 9) e la convenzione stessa (art. 8) prevedono invero espressamente che la concessione del finanziamento debba essere assistita da garanzie reali sotto specie di pegno (all. B, ivi, c.p.v.), né diversa interpretazione consente l'inciso da Voi richiamato, che può solo legittimare scostamenti sulla composizione del pegno - ferma peraltro la sua entità complessiva.

./2

1/b6
MONTEDISON

FOGLIO N. 2

E in questa prospettiva è a suo tempo avvenuto il deposito fiduciario di parte delle azioni, dalla Montedison accettato in via provvisoria e a scopo cautelativo; ma non si è trattato di adempimento degli obblighi di garanzia, come non può esserlo l'offerta di qualsiasi vincolo che sia privo dei requisiti di realtà e non abbia precedenza assoluta su eventuali altri aventi diritto. Siffatte esigenze non sono all'evidenza soddisfatte da titoli già gravati da pegno a favore di terzi e - a rigore - nemmeno da quelli girati solo "per procura".

Pertanto nessun dubbio può essere avanzato neppure sulla legittimità della sospensione dei versamenti, disposta dalla Montedison anche ai sensi dell'art. 10 della convenzione, e che verrà mantenuta sino a quando non saranno prestate le dovute garanzie. Alla girata per procura delle azioni Alpi aderiamo pertanto in via cautelativa e provvisoria.

Ho tenuto a riportare le precisazioni che precedono esclusivamente per la fondamentale esigenza della chiarezza dei rapporti, e mi auguro di trovarvi consenzienti sulla posizione assunta da Montedison: diversamente non resterà che sottoporre la questione alla finale determinazione dell'Arbitro.

Devo comunque da ultimo rilevare come il Vostro inadempimento abbia sino a oggi pregiudicato anche l'esercizio del diritto di voto a favore della Montedison, per le azioni oggetto della garanzia, nelle assemblee straordinarie e in quelle ordinarie relative ad atti di straordinaria amministrazione, secondo la riserva prevista dalla convenzione (art. 9). Fatta quindi salva anche su questo punto ogni più ampia riserva, Vi invito a trasmettermi al più presto la copia dei verbali di tutte le assemblee che si siano tenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa.

Con i migliori saluti.

(Giorgio Baldini)

Baldini

*Dir
Carlla*

6 4 151

ACQUISIZIONE
C.D.S.

158

29.4.76

- 1 -

DETTAGLIO COSTO ACQUISIZIONE C.D.S.

a) <u>Valore acquisto quota Moratti 1/3 (Sesta/Crema)</u>	L.	13.000.000.
pagato come segue:		
14.6.74 - Accollo finanziamento Comit a Sesta (vedere pratica garanzie)	L.	7.629.104.150
14.6.74 - Versamento a saldo con prelievo dal conto Comit crediti rate	"	5.370.895.850
b) <u>Valore acquisto quota Crespi 1/3 (Alpi)</u>	L.	23.094.800.
pagato come segue:		
luglio 1974 - Versati Dollari 10.928.571 (speciale)		7.650.000.000
10.9.74 - Versate in conto	L.	5.000.000.000
30.9.74 - Versate con prelievo da conto Comit rubrica fissa (garantito)	"	9.000.000.000
30.9.74 - Versate in conto indicizzazione	"	280.000.000
7.2.75 - Versate a saldo indicizzazione	"	1.164.800.000
c) <u>Valore acquisto quota Acnelli 1/3 (Viburnum)</u> (senza indicizzazione)	L.	13.500.000.
Da pagarsi entro il 16.7.1977 con possibilità di posticipare il 50% del pagamento di un altro anno con addebito di interessi al tasso medio interbancario.		
Qualora l'indice nazionale del costo della vita subisse aumenti superiori al 10% rispetto al 16.7.1974 il prezzo sarà aumentato nella misura eccedente il 10%.		
T O T A L E		L. 49.594.800.

159

DETTAGLIO FINANZIAMENTI "M" PER ACQUISIZIONE C.D.S.

Ammontare finanziamento "M" a R.E. per acquisto C.D.S. come da scrittura privata pari a circa il 48% del valore del costo di acquisizione L. 24.000.000.000

Pagato come segue:

→	Luglio 1974 - Versati Dollari 10.928.571	L. 7.650.000.000
	30.9.74 - Vincolo in deposito all'1.10.79 presso Comit a garanzia fi- nanziamento di pari importo a favore R.E."	9.000.000.000
→	23.7.75 - Versati Dollari 4.600.000	" 3.000.000.000
	<u>Importo pagato ad oggi</u>	<u>L.19.650.000.000</u>
	1.8.77 - Impegno per versa- mento a saldo fi- nanziamento	" 4.350.000.000
		<u>L.24.000.000.000</u>

Per quanto concerne il rimborso del suddetto finanziamento precisiamo:

L.	7.650.000.000	- saranno rimborsati entro il 16.7.1979
"	3.000.000.000	- " " " 23.7.1980
"	9.000.000.000	- " " " 1.10.1979 (salvo pro parziali)
"	4.350.000.000	- " " " 31.7.1982
L.	<u>24.000.000.000</u>	

A garanzia del suddetto finanziamento la R.E. ha depositato ad oggi l'intero pacchetto azionario della Società Alpi (ex Crespi).

160

DETTAGLIO CORRISPETTIVI
DOVUTI DA "H" a R.E.
PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

In base alla nota convenzione "H" deve versare a R.E.
le seguenti somme:

<u>ANNO 1975</u>	L. 2.500.000.000	già versati
<u>ANNO 1976</u>		
30.6.76	L. 1.000.000.000	da versare
31.12.76	" 1.000.000.000	da versare
<u>ANNO 1977</u>		
30.6.77	" 1.000.000.000	da versare
31.12.77	" 1.000.000.000	da versare
<u>ANNO 1978</u>	da convenire	da versare
<u>ANNO 1979</u>	da convenire	da versare